


Allegato alla deliberazione consiliare n. 113 del
27/10/2010



COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE AD ASSOCIAZIONI
SENZA SCOPO DI LUCRO DI BENI IMMOBILI PER IL
CONSEGUIMENTO DEI PROPRI SCOPI STATUTARI**

INDICE

Articolo 1 - Scopi del regolamento

Articolo 2 - Natura delle provvidenze

Articolo 3 - Beneficiari delle provvidenze

Articolo 4 - Determinazione del canone

Articolo 5 - Caratteristica delle concessioni

Articolo 6- Modalità di richiesta del beneficio

Articolo 7- Indirizzi di assegnazione

Articolo 8 - Decadenza del beneficio

Articolo 9 - Entrata in vigore

Articolo 1

Scopi del regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina, nello spirito dello Statuto, l'attribuzione di provvidenze ad Associazioni (anche nazionali ed internazionali) purché con sede od attività nell'ambito del territorio comunale, operanti nel tessuto sociale, culturale, sportivo, economico, del volontariato, naturalistico e del tempo libero e della difesa dei diritti umani, della comunità cittadina consistenti nella concessione, a canoni agevolati, di immobili di proprietà del Comune per lo svolgimento della propria loro attività istituzionale.
- 2) Trattandosi di provvidenze concernenti vantaggi economici sotto forma di canoni di concessione ridotti rispetto a quelli di mercato, vige il disposto di cui all'art. 12 della Legge 241 del 7/08/1990.

Articolo 2

Natura delle provvidenze

- 1) Le provvidenze consistono nella concessione di immobili di proprietà comunale, non suscettibili di utilizzazione, anche temporanea, per fini istituzionali del Comune a canone agevolato rispetto a quello di libero mercato.

Articolo 3

Beneficiari delle provvidenze

- 1) Sono beneficiari della concessione degli immobili di proprietà comunale Enti ed Associazioni, senza scopo di lucro e organizzazioni del volontariato operanti nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela - promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale e protezione civile.
- 2) Rientrano tra i beneficiari di cui al precedente comma, le Associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati e le organizzazioni di volontariato espressamente riconosciute dalla Legge n. 266 dell'11/08/1991. Vi rientrano inoltre le associazioni di promozione sociale che perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge 383/2000, e della Legge Regionale n. 9 del 28/04/2004, e che non hanno finalità di lucro neppure indiretta, nonché le ONLUS di cui al D. Lgs. 460/97.
- 3) In particolare:
 - a) le Associazioni combattentistiche e d'arma debbono possedere i seguenti requisiti:
 - 1- assenza di fini di lucro;
 - 2- sottoposizione alla vigilanza del Ministero della difesa;
 - b) le associazioni sportive dilettantistiche debbono possedere i seguenti requisiti:
 1. assenza di fini di lucro;
 2. affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
 3. svolgimento di attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affiliati.
 - c) Sono considerate Associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Articolo 4

Determinazione del canone

- 1) Il canone degli immobili di cui al precedente art. 1 è determinato sulla base del libero commercio facendo riferimento alle quotazioni riportate per la corrispondente tipologia edilizia dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, ed allo stesso viene applicata una riduzione come indicato nel seguente prospetto:

% di riduzione del canone	natura della associazione
90%	Associazioni operanti nel settore sociale, assistenziale e dei diritti civili ed umanitari
80%	Associazioni finalizzate a favorire attività di aggregazione, socializzazione e intrattenimento giovanile
70%	Associazioni operanti nei settori: culturale, formativo, ed ambientalistico
50%	Associazioni operanti nei settori: ricreativo e del tempo libero;

- 2) In via prioritaria e privilegiata è prevista l'assegnazione della stessa unità immobiliare a più Associazioni, nel qual caso, il canone verrà ripartito in forma ponderata fra le stesse.
- 3) Esclusivamente in caso di particolari situazioni nelle quali esistono convenzioni fra il Comune e l'Associazione assegnataria, per attività riconducibili a quelle istituzionali dell'Ente, è consentita l'assegnazione dell'immobile in comodato gratuito.
- 4) Con particolare riferimento alle Associazioni Sportive che gestiscono impianti sportivi in convenzione verranno comunque applicate le condizioni indicate nelle convenzioni stesse, in deroga al presente regolamento.

Articolo 5.

Caratteristica delle concessioni

1. Le concessioni sono assentite in favore delle associazioni di cui agli art. 3 e 4 con i criteri e le prescrizioni seguenti:
- accertamento preliminare, che l'immobile richiesto non sia suscettibile di utilizzazione, anche temporanea, per uso istituzionale;
 - espresa indicazione, nell'atto di concessione, degli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso;
 - durata della concessione non superiore ai tre anni e divieto del tacito rinnovo;
 - assunzione, da parte del concessionario, degli oneri della manutenzione ordinaria, come definiti dall'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457;
 - assunzione, da parte dell'assegnatario, della responsabilità civile per danni causati a terzi limitata alla responsabilità derivante dalla custodia del bene concesso ovvero dalla mancata segnalazione di pericolo di danno derivante dalle parti comuni dell'edificio;
 - applicazione di un canone pari a quello di mercato, secondo le indicazioni O.M.I., ridotto della percentuale di cui all'art. 4 in relazione alla categoria di classificazione dell'assegnatario.
 - Al fine della determinazione dell'importo di cui all'art. 8, il contratto dovrà riportare sia l'indicazione del canone di mercato che di quello ridotto;

- h. il canone applicato, vista l'esiguità dello stesso e delle spese amministrative per le eventuali rivalutazioni annue, resterà fisso per l'intera durata della concessione;
- i. revoca o risoluzione in qualsiasi momento, con preavviso di sei mesi, della concessione, per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale;
- j. acquisizione alla proprietà comunale, al termine della concessione, di tutte le addizioni e/o migliorie apportate all'immobile concesso con esclusione di ogni diritto a rimborso o indennizzo di sorta, fatti salvi i casi in cui le addizioni e migliorie siano state preventivamente concordate e autorizzate;
- k. divieto assoluto di subconcessione;
- l. trasmissione al Comune – Ufficio Patrimonio, entro il 31 marzo di ciascun anno, di una relazione consuntiva delle attività dell'anno precedente, contenente in particolare il numero e la natura delle attività svolte in favore della collettività.
- m. verifica periodica da effettuarsi a cura del Servizio Patrimonio per accertare che l'immobile concesso sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell'atto di concessione e che l'assegnatario abbia ancora i requisiti per godere di tale assegnazione.
- n. Sulla base di tale verifica la Giunta Municipale può valutare il permanere ovvero la decadenza del beneficio con le modalità di cui al successivo articolo 9;
- o. verifica periodica annuale dell'Ufficio Tecnico Comunale, per accertare lo stato manutentivo dell'immobile concesso e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessita nonché il termine entro il quale tali opere dovranno essere eseguite. La mancata esecuzione delle opere prescritte comporterà la decadenza dal beneficio con le modalità di cui al successivo art. 9.

Articolo 6

Modalità di richiesta del beneficio

- 1) Il soggetto interessato alle provvidenze deve proporre, nel rispetto delle vigenti leggi fiscali, la relativa domanda rivolta al Sindaco del Comune di Senigallia e all'Assessore al Patrimonio . In particolare, la domanda, tenendo conto della specificità del soggetto richiedente e della sua iniziativa, deve contenere, mediante dichiarazioni rilasciate ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) denominazione, generalità e recapito del soggetto richiedente e del relativo legale rappresentante; sua sede legale o residenza, partita IVA o codice fiscale, se l'Associazione ne è titolare;
 - b) curriculum della attività svolta nell'anno precedente;
 - c) ubicazione indicativa, caratteristiche, dimensione dell'immobile richiesto;
 - d) assenza di fini di lucro;
 - e) se trattasi di persona giuridica (Fondazione, Sodalizio, Associazione, Club, Circolo e simili) anche:
 - f) eventuali affiliazioni a organismi e associazioni operanti nel ramo di attività svolta;
 - g) copia dell'atto di costituzione e delle eventuali trasformazioni;
 - h) copia dello statuto o regolamento e delle norme secondo le quali il soggetto non persegue fini di lucro;
 - i) decreti governativi di riconoscimento nei casi previsti dalle vigenti leggi;
 - j) eventuale iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
 - k) numero dei soci iscritti (tale comunicazione deve essere ripetuta ogni anno, unitamente alla relazione di cui all'art. 5, lett. l);

- 1) bilancio o rendiconto al 31 12 dell'ultimo anno.
- 2) Il soggetto richiedente può allegare alla domanda qualsiasi documentazione ritenuta utile per ottenere il beneficio.
- 3) Il Comune ha facoltà, in corso di istruttoria ed ai fini del completamento della stessa, che rimane nel frattempo sospesa, di richiedere la documentazione comprovante le attestazioni fatte, chiarimenti in merito alle medesime e di provvedere al completamento di dati mancanti nei tempi indicati.
- 4) La presentazione della domanda e comunque l'ottenimento della provvidenza comportano l'accettazione da parte dell'interessato delle norme del presente regolamento e delle prescrizioni riportate nel provvedimento di concessione, che se hanno carattere integrativo o modificativo del presente regolamento, debbono essere sottoscritte o conosciute dal soggetto richiedente.
- 5) Il Comune si riserva di stabilire di volta in volta prescrizioni e modalità riguardanti l'esercizio del beneficio concesso che l'interessato è tenuto a rispettare, dopo che abbia sottoscritte o conosciute.
- 6) Gli attuali concessionari, qualora intendano usufruire delle provvidenze di cui all'articolo 1), presentano apposita domanda contenente il possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo con l'espresso impegno ad accettare la misura dei canoni stabiliti dal competente Ufficio Patrimonio del Comune.

Articolo 7

Indirizzi di assegnazione

1. Nel caso di più domande di concessione pervenute, la Giunta Municipale determina in maniera oggettiva l'assegnatario, basandosi sulla graduatoria stilata dagli uffici sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Il numero dei soci iscritti;
 - a. fino a 20 soci: 1 punto;
 - b. da 21 a 50 soci: 2 punti;
 - c. da 51 a 100 soci: 4 punti;
 - d. da 101 a 200 soci: 6 punti;
 - e. oltre 200 soci: 10 punti.
 - b. Gli anni di attività dell'associazione;
 - a. 1 anno di attività: 1 punto;
 - b. fino a 3 anni: 2 punti;
 - c. fino a 5 anni: 3 punti;
 - d. fino a 10 anni: 6 punti;
 - e. oltre 10 anni: 10 punti.

I punteggi, utili alla predisposizione della graduatoria, verranno assegnati sulla base di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di concessione. I punteggi, relativi al punto 1), potranno essere in ogni momento rivisti in seguito alla produzione, da parte degli interessati, di certificazioni comprovanti l'incremento del numero dei soci. L'Ufficio Patrimonio, in ogni caso, verificherà, prima di procedere all'assegnazione, l'esatta attuale consistenza del numero dei soci.

- c. A parità di punteggio è data precedenza alla domanda presentata in data anteriore.
- d. La Giunta, con riferimento alla intensità e alla natura dell'attività svolta dal soggetto richiedente, valuta l'opportunità di prevedere una assegnazione in coabitazione con altra/e associazione/i. In tal caso il beneficiario è tenuto ad accettare tale condizione pena l'esclusione dalla graduatoria.

2. La concessione delle provvidenze è effettuata con deliberazione motivata della Giunta Municipale nella quale sono anche precisati gli uffici incaricati degli adempimenti conseguenti.
3. In sede di rinnovo è data preferenza, rispetto alle nuove istanze, alle precedenti concessioni rispettivamente già assentite o stipulate.

Articolo 8

Decadenza del beneficio

1. La decadenza dal beneficio è disposta con delibera motivata della Giunta Municipale in caso di mancata osservanza delle prescrizioni e degli obblighi imposti all'Associazione dal presente Regolamento, dall'atto di concessione e/o relativo contratto;
2. La decadenza dal beneficio comporta la risoluzione del relativo contratto;
3. L'Associazione dichiarata decaduta dal beneficio dovrà provvedere all'immediata restituzione dell'immobile libero da persone e cose nonché alla corresponsione di una penale pari a tre mensilità del canone di libero mercato di cui all'art. 5 lett. F).

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore nel primo giorno del mese successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo